



AZIENDA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ente Pubblico Economico

Sottoposto ad attività di Direzione, Coordinamento, Tutela e Vigilanza della Regione Abruzzo

Inviato esclusivamente tramite e-mail ai sensi  
Dell'art. 47, comma 1 del D.Lgs. 82/05.  
Non seguirà trasmissione dell'originale ai sensi  
dell'art. 45 del medesimo D.Lgs.

Regione Abruzzo  
Sportello Regionale per l'Ambiente  
Via Salaria Antica Est, 27  
67100 L'Aquila  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**Oggetto:** Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA) per progetto di recupero funzionale, adeguamento e potenziamento dell'esistente impianto di trattamento rifiuti ubicato nel Comune di Sulmona (AQ). Richiesta di integrazioni, prot. n. 0058176/22 del 15/02/2022, ai sensi dell'Art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Codice Pratica: 22/0051359. *Riscontro.*

In riscontro alla nota in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti.

In merito alla problematica relativa alla intersezione della traccia della nuova condotta di scarico con il graficismo di scarpata di erosione fluviale (non attiva e non di genesi di frana), si comunica che con nota del 25/02/2022, prot. n. 1598, è stata avviata la procedura per l'eliminazione del graficismo trasmettendo al Comune di Sulmona una relazione geologica integrativa mirata alla verifica della compatibilità alla Normativa PAI.

In detta relazione, il geologo incaricato, a conclusione della verifica, dichiara che "... poiché la scarpata in esame ha una genesi di erosione (e non di frana, come pure classificato dal PAI), con caratteristiche geometriche (angolo inferiore a 45 gradi e altezza inferiore a metri 2.0) tali da non rientrare tra la definizione di scarpata (come stabilito nell'Allegato F delle NTA del PAI), decade il vincolo prescritto per la fascia di rispetto della stessa (art. 20 comma 2 delle NTA del PAI) e quindi l'intervento relativo alla condotta di scarico che attraversa la scarpata di erosione è compatibile con le NTA del PAI e non è sottoposto a richiesta di parere da parte dell'Autorità di Bacino".

Con riferimento ai chiarimenti richiesti circa l'utilizzazione dei due serbatoi presenti in acciaio inox, ciascuno della capacità di 50 mc, si precisa che, nel rispetto della potenzialità di trattamento autorizzata con D.D. n. DPC026/115 del 27/05/2016, il secondo serbatoio sarà utilizzato solo in caso di interventi di manutenzione da eseguire sul serbatoio utilizzato per lo stoccaggio (D15) (come indicato a pagg. 10 e 11 dello SPA), assicurando, in tal modo, una capacità istantanea di trattamento complessiva pari a 50 mc/g.

All'uopo, si precisa altresì, che il secondo serbatoio è sprovvisto dell'attacco speciale con innesto sferico necessario per il carico dei rifiuti da autobotte. Inoltre, anche l'allaccio alla condotta di adduzione dei rifiuti nella vasca di equalizzazione presenta le due flange di accoppiamento fisicamente separate. Pertanto, il secondo serbatoio è completamente isolato.

In caso di manutenzione del primo serbatoio, si provvederà sia alla predisposizione dell'attacco con innesto sferico sia all'accoppiamento delle due flange per lo scarico nella condotta di adduzione.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. *Emanuela Fattori*

